



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 2488

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 341 del 19.11.1990;
- VISTO il D.M. n. 270 del 22.10.2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con D.M. 509 del 3.11.1999 e s.m.i.”;
- VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 157 del 7.07.2012, ed in particolare l’art.45;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 295 del 23.01.2013;
- VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 297 del 23.01.2013;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 4318 del 12.11.2013, in particolare l’art. 8;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate rispettivamente nelle sedute del 1.07.2014 e del 8.07.2014,

DECRETA

È emanato il Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master Universitari secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Bari, li 18 LUG 2014



IL RETTORE

REGOLAMENTO DEI MASTER UNIVERSITARI E SHORT MASTER UNIVERSITARI

TITOLO I

Master Universitari ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m.i.

Articolo 1. Definizioni

L'Università promuove percorsi formativi finalizzati a formare figure altamente e professionalmente specializzate che garantiscano un efficace apprendimento di conoscenze e competenze, adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali è rilasciato il titolo di Master universitario di primo o di secondo livello, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e successive modifiche e integrazioni del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento.

Per Docente dell'Università si intende il Professore di ruolo di I fascia, di II fascia e il Ricercatore Universitario a tempo indeterminato e determinato, nonché gli Assistenti del ruolo ad esaurimento.

Per Coordinatore si intende il Docente proponente dell'Università che assume l'iniziativa di proporre e realizzare un Corso.

Per Esperto si intende chi, in possesso dei requisiti di elevata qualificazione scientifica e/o professionale, è chiamato a svolgere attività didattica nell'ambito del Master.

Per Corsista si intende il soggetto che, in possesso del titolo di studio richiesto, frequenta un Master.

Per Uditore si intende il soggetto ammesso a frequentare l'intero Corso di Master o singoli moduli, pur non essendo in possesso del titolo di studio o dei requisiti previsti per l'accesso.

Per Partecipante si intende il soggetto che ha la facoltà di iscrizione a singoli moduli didattici del Master.

Per Strutture universitarie proponenti si intendono i Dipartimenti di didattica e di ricerca, le Scuole, i Centri definiti dall'art.55 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Articolo 2. Norme generali

I Master si sviluppano secondo attività di didattica frontale e di altre forme di addestramento, studio guidato e didattica anche in modalità e-learning, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

L'Università garantisce, attraverso meccanismi di valutazione, la qualità, l'efficacia e l'efficienza del progetto formativo, mediante gli strumenti definiti nel presente Regolamento.

All'insieme delle attività suddette, integrate da un periodo di attività pratiche (stage/tirocinio), funzionali ai medesimi obiettivi e all'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, per un totale di almeno 1500 ore, di cui almeno 360 da svolgere come didattica frontale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di almeno 60 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica o magistrale, distribuiti, di norma, nell'arco di un anno accademico.

A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti Master di durata biennale per un insieme di attività pari ad almeno 3000 ore, corrispondenti ad almeno 120 crediti formativi universitari (CFU), di cui almeno 720 da svolgere come didattica frontale.

Articolo 3. Ammissione ai Master universitari

I Master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:

- titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M. 509/99);
- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04; - titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso;
- come previsto dalla Legge 8 gennaio 2002, n.1, i diplomi conseguiti, in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai Master di area sanitaria;
- ogni altro titolo di studio previsto dalla normativa vigente che consenta l'accesso ai Master universitari.

I Master universitari di secondo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:

- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del corso ai soli limitati fini dell'iscrizione al corso.

Può essere ammessa l'iscrizione ai Master, in qualità di uditore, anche a soggetti privi dei requisiti previsti per l'accesso, nella percentuale massima del 20 per cento dei Corsisti. In tal caso, al termine del corso, all'uditore sarà rilasciato un attestato di partecipazione per le attività formative effettivamente svolte senza l'obbligo di sostenere né verifiche di profitto né esami finali.

All'uditore, che abbia conseguito nelle more della frequenza del corso, i requisiti previsti per l'ammissione al Master, in regola con la frequenza, previa autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico, è consentito il passaggio allo status di "Corsista".

Ove il bando di ammissione al Master lo preveda, è possibile l'iscrizione a singoli moduli didattici in qualità di Partecipante. Al Partecipante viene rilasciato un attestato per la parte del Corso frequentata e per le attività formative effettivamente seguite.

Ai Master possono essere ammessi coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai soli fini dell'ammissione al Master da parte del Comitato Tecnico Scientifico, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, sulla base del titolo originale corredato di dichiarazione di valore tradotta e autorizzata dalle Autorità diplomatiche.

Gli studenti in mobilità, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al Master, possono iscriversi a singoli moduli, sostenerne le verifiche e ottenere le relative certificazioni. L'aspetto economico soggiace alla normativa vigente prevista dal Regolamento Tasse e Contributi.

L'ammissione al Master è subordinata al superamento di una prova di selezione (test psicoattitudinale, colloquio motivazionale, altro, così come determinato dal bando) e all'esame dei titoli scientifici e professionali indicati nel bando.

Per l'espletamento della procedura di selezione, la commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore della struttura di gestione amministrativa, sarà composta da non meno di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra professori e ricercatori di ruolo individuati dal Comitato Tecnico Scientifico.

Espletate le prove di ammissione la Commissione cura la redazione della graduatoria di merito e la trasmissione della stessa al Rettore per l'approvazione.

Nel caso in cui il Master non preveda un numero massimo di iscritti, su proposta del Coordinatore, il Rettore può prevedere l'iscrizione diretta al Master di tutti coloro che nei termini previsti dal bando abbiano prodotto domanda di ammissione.

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un Master e a Corsi di Laurea vecchio ordinamento, Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Scuole di specializzazione, Dottorati di ricerca/Scuole di dottorato, ulteriori Master, TFA (Tirocinio Formativo Attivo) e PAS (Percorso Abilitante Speciale), Corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità e Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ed altro.

L'incompatibilità non si applica per quei corsi o attività formative per i quali si sono concluse tutte le attività didattiche e/o di tirocinio e lo studente è in debito delle sole prove di verifica e/o della prova finale. Sono fatte salve le disposizioni di incompatibilità stabilite da specifiche norme.

Gli iscritti ad altro corso di studio potranno presentare istanza di sospensione degli studi alla Segreteria Studenti di riferimento per tutta la durata legale del corso di Master.

La violazione della norma comporta l'annullamento automatico dell'iscrizione al Master.

Articolo 4. Iscrizione - Frequenza- Conseguimento del titolo finale

Gli iscritti al Master sono tenuti al pagamento annuale della quota di iscrizione e dei contributi utilizzando la procedura indicata nel Bando di ammissione.

Le quote di iscrizione sono differenziate per i diversi Master sulla base della specificità del percorso formativo e degli obiettivi del Corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale al quale si riferiscono e sono stabilite nella proposta di istituzione del Master.

L'importo della quota di iscrizione annuale può essere eventualmente dilazionato in un massimo di quattro rate. La prima rata, pari ad almeno il 50% della quota annua complessiva, deve essere versata all'atto dell'iscrizione. Le restanti rate devono essere perentoriamente versate entro 60, 90 e 120 giorni.

In caso di iscrizione e successiva rinuncia a proseguire il Master, l'interessato è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore e al Coordinatore del Master; in nessun caso potrà essere restituito quanto già versato.

Solo in caso di revoca del Corso di Master, l'Università degli Studi di Bari provvederà a rimborsare ai candidati la quota versata ad eccezione dell'imposta di bollo e del contributo richiesto all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

La frequenza alle attività formative del corso di Master è obbligatoria e non deve essere inferiore all'80 per cento delle attività didattiche complessive del corso. Il conseguimento dei crediti formativi è subordinato ad eventuali verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti.

Non è consentita la sospensione degli obblighi di frequenza dal Master.

I progetti formativi per l'istituzione e l'attivazione del Master dovranno prevedere un periodo di stage/tirocinio presso enti o aziende del settore di interesse disciplinare o un periodo di equivalente attività pratica, svolta in Italia o all'Estero, della durata minima di 300 ore (pari a 12 crediti formativi universitari).

Tali periodi, su istanza dell'interessato, possono essere, in tutto o in parte, considerati dal Comitato Tecnico Scientifico equivalenti all'attività lavorativa svolta, se coerenti con il progetto formativo del Master.

Il conseguimento del titolo di Master universitario è subordinato al superamento delle eventuali verifiche periodiche e di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'attività di stage/tirocinio; alla prova finale sono attribuiti almeno 3 CFU. La valutazione della prova finale è espressa in "conseguito/conseguito con merito/conseguito con lode".

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato, prodotto dal candidato inerente ad una o più materie del Corso, dinanzi ad una Commissione, nominata con Decreto del Direttore della struttura di gestione amministrativa e composta da tre membri effettivi e due supplenti individuati dal Comitato Tecnico Scientifico. Almeno uno dei membri effettivi deve essere diverso da coloro che compongono il Comitato Tecnico Scientifico.

La prova finale può essere ripetuta una sola volta.

A conclusione del Master, agli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi didattico-amministrativi, superata la prova finale e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione, dei contributi e del costo del diploma, viene rilasciato il titolo di Master a firma del Rettore e del Direttore Generale.

Ai fini della valutazione delle attività formative del Master, coloro che hanno regolarmente compiuto il percorso compilano un apposito questionario sui risultati complessivi e sul livello qualitativo delle attività svolte.

Articolo 5. Organi del Master

Sono Organi del Master: il Comitato Tecnico Scientifico e il Coordinatore del corso di Master.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha la responsabilità organizzativa del Master e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche. E' composto dal Coordinatore e da un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali docenti universitari e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Possono inoltre farne parte docenti e ricercatori in servizio presso altre Università, anche estere, ed esperti in possesso di titoli scientifici e professionali coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

Il Comitato Tecnico Scientifico è responsabile della qualità didattico-scientifica del Master, predispose il piano didattico, cura e organizza le modalità di ammissione, le prove di verifica intermedie e la prova finale.

La responsabilità del Coordinamento di ciascun Master è assunta da un docente o ricercatore di ruolo di una delle Strutture universitarie che avanza la proposta di istituzione ed attivazione del Master.

E' ammessa la contemporanea funzione di coordinatore in più corsi di Master, o fra corsi di Master e corsi di Short Master di cui al titolo II del presente Regolamento.

Articolo 6. Istituzione - Attivazione – Rinnovo

L'istituzione e l'attivazione dei Master universitari, sulla base di proposte avanzate in conformità al presente Regolamento, adottato ex art. 45 comma 1 dello Statuto dell'Università, da una delle Strutture universitarie o dai Centri, di cui all'art.55 dello Statuto dell'Università, che dovranno gestire il Master e/o mettere a disposizione le risorse e la logistica necessarie per le attività didattiche, è disposta dal Rettore previo parere del Senato Accademico.

Le proposte progettuali di istituzione ed attivazione di ciascun Master, previo parere espresso dalla competente Commissione per la Formazione Post Laurea, articolate esclusivamente seguendo le procedure informatiche previste nella piattaforma riservata al CINECA, possono essere presentate nel termine ordinario del 30 aprile di ciascun anno e devono illustrare gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi occupazionali delle figure che si intendono formare.

Ciascuna proposta progettuale deve indicare:

- i nominativi dei docenti interni a cui attribuire gli incarichi di docenza, tenuto conto che almeno il 50% delle ore di docenza deve essere svolto da personale docente/ricercatore dell'Ateneo;
- l'indicazione del personale interno o esterno destinato alla gestione amministrativa di supporto all'attività amministrativa e didattica (tutor d'aula);
- le modalità di ammissione al Master;

- le modalità di svolgimento delle verifiche periodiche e della prova finale alla quale vanno attribuiti almeno 3 CFU;
- il numero massimo di uditori ammissibili (se previsti);
- il numero massimo di partecipanti (se previsti);
- sede del corso, durata e modalità di svolgimento dello stage/tirocinio;
- gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali finanziamenti, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento del Corso.

Per i Master di area medica dovrà essere presentata l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi del Master di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, se previste nel programma formativo e didattico.

I Master universitari già istituiti possono essere riattivati negli anni accademici successivi, con decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore del Master, approvata dalla Struttura universitaria già proponente, previo parere della Commissione per la Formazione Post Laurea.

Qualora la richiesta di rinnovo differisca dalla originaria proposta istitutiva, la riattivazione del Master sarà disposta previa approvazione della Struttura universitaria già proponente e del parere della Commissione Post Laurea.

Articolo 7. Finanziamento e Gestione

La gestione contabile dei Master è affidata alla Struttura universitaria proponente.

Laddove il Master preveda la partecipazione di soggetti e/o enti esterni, la gestione è affidata comunque alla Struttura universitaria proponente dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, salvo accordi o convenzioni che prevedano modalità differenti.

I Master devono essere interamente autofinanziati. La copertura finanziaria delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso è assicurata:

- a. dai contributi dei frequentanti anche attraverso utilizzo del *grant* derivante dalla conversione della restituzione delle somme agli studenti che concludano i propri studi nella durata legale del corso di laurea;
- b. da eventuali erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti esterni.

Le quote di iscrizione dei frequentanti sono versate sul conto unico di Ateneo.

L'Amministrazione Centrale trattiene non oltre il 35 per cento della quota di iscrizione. La quota residua, non oltre il 65 per cento, viene assegnata alla Struttura universitaria proponente entro tre mesi dalla data di inizio delle attività formative del corso, e il relativo utilizzo viene affidato al Coordinatore del Master, secondo quanto riportato nel piano finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, in sede di bilancio di previsione, eventuali variazioni alla quota da destinare al Bilancio autonomo dell'Amministrazione Centrale.

In ogni caso una quota variabile tra il 5 e 10 per cento della quota residua potrà essere destinata alla Struttura universitaria proponente per le attività integrate di funzionamento del Master.

Al termine del corso, per un ulteriore anno, eventuali residui di gestione possono essere utilizzati dal Coordinatore per iniziative coerenti con le finalità del Master. Al termine di tale periodo, le quote residue restano nella disponibilità della Struttura universitaria di gestione.

Laddove sia prevista l'erogazione di borse di studio da parte di soggetti e/o enti esterni destinate a coprire le tasse di iscrizione, le relative somme sono versate sul conto unico di Ateneo.

L'attribuzione degli incarichi di docenza nei corsi di Master Universitari viene effettuata nel rispetto dei principi di seguito riportati:

I professori e i ricercatori possono svolgere attività didattiche retribuite nei corsi di Master Universitari previo assolvimento del proprio individuale impegno didattico.

Le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza sono le seguenti:

1. le attività formative o seminariali di durata non superiore alle 25 ore sono considerate attività occasionali direttamente attribuibili dal Comitato Tecnico Scientifico che provvederà a fissarne il compenso nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste nel piano finanziario del Master;
2. gli incarichi di docenza di durata superiore alle 25 ore sono attribuiti nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamenti e contratti per attività di insegnamento.

Per tutti i soggetti regolarmente incaricati a svolgere attività nel Master, la retribuzione è consentita solo previa attestazione dell'attività svolta, resa dal Coordinatore.

Il trattamento economico orario per l'attività di docenza e di supporto tecnico- contabile e amministrativo è determinato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di riferimento, salvo rinuncia.

Tale trattamento, compatibilmente con il piano finanziario presentato, non può essere inferiore a euro 41,05 lordi/ora e superiore ad euro 100,00 lordi/ora. Il trattamento economico per attività di Tutoraggio d'aula e supporto Tecnico-contabile e amministrativo è determinato in euro 30,00 lordi/ora.

Il trattamento economico può essere diversamente disciplinato da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o da quanto specificatamente disposto da apposite convenzioni per Master attivati in collaborazione con enti pubblici, nazionali, sovranazionali o con privati.

Le eventuali spese per la progettazione e il coordinamento del corso di Master non potranno superare il 10% delle entrate previste e comunque fino ad un massimo di euro 7.000,00 lordi.

Sono escluse le spese di progettazione per i Master rinnovati, di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti direttamente a soggetti esterni in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale, coerente con le attività formative del Corso.

Possono svolgere attività didattica i dirigenti ed il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Bari, in possesso di adeguati requisiti professionali. Le norme dell'art 23 della legge 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i. e il relativo Regolamento di Ateneo costituiscono norme di principio nell'affidamento degli incarichi per le attività di insegnamento.

Gli oneri relativi al pagamento dei corrispettivi a favore dei docenti a contratto e quelli relativi a rimborsi e/o erogazione di compensi a favore del personale esterno, personale tecnico amministrativo e dirigente che ha tenuto lezioni, seminari e/o conferenze, gravano esclusivamente sui fondi di pertinenza del corso.

Al momento della conclusione del corso il Coordinatore dovrà predisporre un'apposita rendicontazione e redigere una relazione sulle attività svolte da trasmettere alla Commissione Post Laurea, perché ne riferisca al Senato Accademico, unitamente al bilancio consuntivo, alle indagini sugli esiti occupazionali dei corsisti delle edizioni precedenti e ai questionari somministrati ai corsisti per verificarne il grado di soddisfazione.

Articolo 8. Master a distanza

Il Master è considerato a distanza se si avvale di forme di didattica telematica per almeno 2/3 delle attività formative svolte; è considerato in modalità mista (presenza/distanza) se le attività didattiche, frontali e telematiche, vengono utilizzate congiuntamente.

Per le attività formative a distanza dovranno essere specificate le modalità di svolgimento delle prove, sia in itinere sia finali, e di valutazione che garantiscano l'identificazione del candidato.

Articolo 9. Master congiunti

Allo scopo di favorire lo sviluppo e lo scambio delle conoscenze, rafforzare la cooperazione, sostenere l'integrazione fra sistemi universitari, anche nello spazio della formazione internazionale, nonché il rapporto con le esigenze del mondo dell'impresa, delle arti e delle professioni, possono essere istituiti ed attivati Master congiunti in accordo e/o collaborazione con altre università e/o con Organismi italiani ed esteri, pubblici e privati.

I Master congiunti sono disciplinati da specifiche convenzioni e accordi di collaborazione e dai principi del presente Regolamento.

Ai sensi dell'ordinamento vigente, viene rilasciato il titolo di Master universitario anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri.

Nel caso di Master congiunto, il titolo, fatte salve le disposizioni dei singoli Paesi esteri partner nei Master congiunti, ha pari valore legale.

TITOLO II Short Master universitari

Articolo 10. Short Master universitari

Per Short Master universitari si intendono i corsi di studio di livello avanzato, progettati per l'immediata spendibilità, organizzati anche per classi di fruitori omogenei per interessi formativi e/o di professione, di competenze specialistiche e trasversali, articolati in lezioni, workshop tematici di approfondimento, seminari di ampliamento delle competenze, anche con formula weekend. Lo Short Master universitario può utilizzare anche modalità didattiche che alternino sessioni di aula e utilizzo di piattaforme di formazione online.

Articolo 11. Principi generali

Gli Short Master universitari sono orientati essenzialmente al mondo del lavoro allo scopo di favorire esigenze di aggiornamento e acquisizione di nuove competenze.

Gli Short Master universitari adottano metodologie didattiche che valorizzano le maturate esigenze lavorative e accrescono la professionalità dei singoli partecipanti anche rispetto alle esigenze competitive del mercato.

Agli Short Master universitari possono iscriversi coloro che risultano essere in possesso di:

- diploma universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti precedenti il D.M.509/99)
- laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99;
- laurea specialistica o quinquennale a ciclo unico, conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
- laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
- titolo di pari valore rilasciato all'estero, riconosciuto valido dal Coordinatore del Corso.

Agli Short Master universitari possono essere altresì ammessi i candidati che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati, previa valutazione ed approvazione della Direzione del Corso, purché abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno un biennio 2 (iscrizione all'albo professionale, attività certificata e quant'altro).

Al termine del corso, verrà rilasciata apposita certificazione sulle competenze acquisite a coloro che avranno frequentato almeno l'80% dell'attività formativa e superato un questionario di valutazione finale.

Articolo 12. Istituzione ed Attivazione

L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Short Master universitari è disposta dal Rettore, su proposta della Struttura universitaria proponente, previo parere del Senato Accademico.

In caso di rinnovo con progetto non modificato, previa valutazione positiva della Commissione per la Formazione Post Laurea, il corso viene istituito con decreto rettorale.

I corsi di Short Master universitari possono essere attivati a seguito dell'identificazione di specifiche esigenze formative da parte di committenti esterni (enti, aziende, società, ordini professionali, associazioni e quant'altro).

I corsi di Short Master universitari possono essere realizzati in collaborazione con enti esterni pubblici o privati, aziende, società, consorzi, banche e quant'altro.

Le proposte progettuali di istituzione ed attivazione dello Short Master possono essere presentate senza vincoli di scadenza.

Ciascuna proposta di istituzione e attivazione deve indicare:

- gli obiettivi formativi e le finalità del corso, soprattutto in relazione al particolare settore occupazionale/professionale di riferimento;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative, con l'indicazione del numero di ore di attività didattica frontale ed integrata (lezione frontale, laboratorio, tirocini, seminari, workshop, testimonial etc.), nonché dei rispettivi contenuti formativi e dei docenti proponenti (almeno 2 docenti dell'Università degli Studi di Bari che garantiscano il loro impegno nell'attività didattica, di cui uno assume la funzione di Direttore del corso di Short Master);
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività. La sede didattica può essere opportunamente individuata anche all'esterno e sull'intero territorio regionale;
- le modalità e i requisiti di ammissione e la predisposizione del questionario di valutazione finale;
- la durata, per un massimo di 100 ore, corrispondenti a 4 CFU, anche articolate con la formula weekend, non necessariamente continuativi;
- il numero massimo degli iscrivibili al Corso, nonché l'eventuale numero minimo di iscrivibili per l'attivazione del corso di Short Master;
- il piano finanziario del corso di Short Master, con l'indicazione della quota di iscrizione e dei relativi contributi.

Le quote di iscrizione dei frequentanti sono versate sul conto unico di Ateneo.

L'Amministrazione Centrale trattiene non oltre il 35 per cento della quota di iscrizione. La quota residua, non oltre il 65 per cento, viene assegnata alla Struttura universitaria proponente e il relativo utilizzo viene affidato al Direttore del Master, secondo quanto riportato nel piano finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, in sede di bilancio di previsione, eventuali variazioni alla quota da destinare al Bilancio autonomo dell'Amministrazione Centrale.

In ogni caso una quota variabile tra il 5 e 10 per cento della quota residua potrà essere destinata alla Struttura universitaria proponente per le attività integrate di funzionamento dello Short Master.

Al termine del corso, per un ulteriore anno, eventuali residui di gestione possono essere utilizzati dal Direttore per iniziative di ricerca e didattica coerenti con le finalità dello Short Master. Al termine di tale periodo, le quote residue sono assorbite al bilancio dell'Amministrazione Centrale.

La gestione dei servizi di segreteria degli Short Master potrà essere affidata ad un tutor individuato dal Direttore del corso, anche in collaborazione con la committenza esterna.

Articolo 13. Organi dello Short Master

Sono Organi dello Short Master: il Comitato Tecnico Scientifico e il Direttore del corso di Short Master.

Il Comitato Tecnico Scientifico ha la responsabilità organizzativa dello Short Master e garantisce il regolare svolgimento delle attività didattiche. E' composto dal Direttore e da un numero non inferiore a due membri. Il Comitato Tecnico Scientifico è responsabile della qualità didattico-scientifica dello Short Master.

La responsabilità della Direzione dello Short Master è assunta da un docente di ruolo di una delle Strutture universitarie che avanza la proposta di istituzione ed attivazione dello stesso.

Articolo 14. Comunanza e Riconoscimento Titolo

Il percorso didattico dello Short Master universitario potrà essere utile nel percorso formativo per il conseguimento del titolo di Master universitario di I o di II Livello, istituiti ed attivati da questa Università.

Il Corsista potrà chiedere che vengano valutati i crediti acquisiti negli Short Master attivati presso questa Università, che concorrano al raggiungimento del numero dei CFU necessari per il conseguimento del titolo di Master universitari di I e II livello.

Tale riconoscimento dovrà essere deliberato dal Comitato Tecnico Scientifico del Master per il quale si richiede il relativo titolo, che terrà conto dei settori di affinità degli Short Master universitari frequentati dall'interessato.

Articolo 15. Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale in materia, allo Statuto di Ateneo ed al Regolamento Didattico di Ateneo.